

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9891 del 2012, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Iacopini Roberto (C.F. Cpnrrt84l13d542o), Albanesi Annamaria (C.F. Lbnnmr84h70d542q), Capriotti Angelica (C.F. Cprnlc81m60h769n), Di Giacomo Cristiano (C.F. Dgccst79c06a462n), D'Adamo Simona (C.F. Ddmsmn77m67h769l), Carradori Maria Rita (C.F. Crrmrt83l55h769i), Faini Sara (C.F. Fnasra77d42a462j), Capponi Paolo (C.F. Cpppla85l04d542a), Censi Simone (C.F. Cnssmn87c13d542n), Liberi Giorgia (C.F. Lbrgrg81m44h769f), Cinti Danilo (C.F. Cntdnl80h13d542f), Bulgini Giulia (C.F. Blggli77c48g920w), Salvatelli Ilenia (C.F. Slvlni84l45f522l), Zega Maria De Los Angeles (C.F. Zgemdl79t51z600y), Palmiotto Valentina (C.F. Plmvnt87m55b157v), Marconi Mario Francesco (C.F. Mrcmfr86m14a462z), Mercato Rosalba (C.F. Mrcrlb79m47e618k), Di Domenicantonio Laura (C.F. Ddmlra81p66h769m), Gasperini Gualtiero Domenico (C.F. Gspgtr64l03g642d), Tonegutti Antonella (C.F. Tngnln80e50g888q), Rech Elisabetta Vittoria (C.F. Rchlbt79m46f205n), Galizia Giovanni (C.F. Glzggn81a02f943v), Contaldi Michele (C.F. Cntmhl74c05b180r), Galati Francesco (C.F. Gltfnc72h19i549p), Donnaloia Giuseppina (C.F. Dnngpp88r42o508n), Arceri Valentina (C.F. Rcrvnt85b54b180w), Astolfi Chiara (C.F. Stlchr84t69h294j), Polidori Sara (C.F. Pldsra78p55h294t), Ricci Iliaria (C.F.

Rcclri84b56h294l), Lorenzo Giulia (C.F. Lrngli86p42a515t), Allegretti Rossella (C.F. Llgrsl81c68l418e), Cefola Paola (C.F. Cflpla78m49f104l), Ciampo Anna (C.F. Cmpnna81l64a944w), Ferrulli Maria Giuseppina (C.F. Frrmgs84l62g942b), Trupo Giuseppina (C.F. Trpgpp85c48i954x), Flora Amedeo (C.F. Flrmda85c21f839a), Carnevale Mariarosaria (C.F. Crnmrs81r46l628s), De Fazio Alejandro (C.F. Dfzlnl76r24z600w), Ghisu Roberto Franco (C.F. Ghsrrt74t17f979d), Salvatore Luigia (C.F. Slvlgu80e62l727j), Cafaro Alessandra (C.F. Cfrlsn79a57l049k), Viscione Roberta (C.F. Vscrtr83l45f839m), Sicolo Claudia (C.F. Scldld81m60a893d), Castaldo Giuseppe (C.F. Cstgpp75l08f839y), Interesse Emma (C.F. Ntrmme84d56a662b), Carafa Marianna (C.F. Crfmnn79r69e205h), Rossi Andrea (C.F. Rssndr73e18a040a), Parsi Maria Azzurra (C.F. Prsmzz81c68l117p), Ricci Francesca (C.F. Rccfnc73m50m082i), Martelli Maria (C.F. Mrtmra84c60a944i), Rea Stefania (C.F. Reasfn80h43z401i), Znacchi Paolo (C.F. Zncpla75t28f205k), Lotti Alessandro (C.F. Ltllsn78t01g838d), Faiola Chiara (C.F. Flachr79d51d810t), Cox Mario (Cxomra83e06d708o), Bonanni Veronica (C.F. Bnnvnc83l41c034r), Marandola Laura (C.F. Mrlra74l51c034p), Ciarmoli Antonella (C.F. Crmnnl81d62g596j), Baia Patrizia (C.F. Baiprz68e47b990w), Capuano Antonella (C.F. Cpnnnl71p66c034l), Colombo Chiara (C.F. Clmchr82h68b157a), Micieli Antonella (C.F. Mclnln84h53d086r), Argento Alessia (C.F. Rgnlss84d57d086y), Castronovo Simona (C.F. Cstsmn84s60d086z), Rago Caterina (C.F. Rgacrn86p54l353g), Ravara Marina (C.F. Rvrmrn77b51a059w), Stasi Antonella (C.F. Stsnnl83l51a783u), Piras Maria Cristina (C.F. Prsmcr76p48b354h), Capozzi Alessia (C.F. Cpzlss78c43d643y), Ardielli Elena (C.F. Rdllne86m48a984y), Lucarelli Michele (C.F. Lcrmhl81p01l109f), Antonetti Claudia (C.F. Ntnclld81h52a657w), Costa Alessandro (C.F. Cstlsn86r14e715v), Scatena Alessia (C.F. Sctlss79s70e715u), Balducci Claudio (C.F. Bldclld84b11a657k), Saloi Ines (C.F. Slansi80b57c236t), Papale Giuseppe (C.F. Pplgpp83a25f839c), Gresini

Sabrina (C.F. Grssrn78d56b963o), Cuccaro Bernardino Emanuele (C.F. Cccbnr80e14b963t), Virgilio Serena (C.F. Vrgsrn80c58f839v), Mascia Mario (C.F. Mscmra84t18a509w), Alviggi Roberto (C.F. Lvgrrt84p55l259o), Barra Aldo (C.F. Brrlda80e04l083d), Barra Maria Civita (C.F. Brrmcv79b48l083j), Brignoli Immacolata (C.F. Brgmcl74t48l086x), Caccavale Mariagrazia (C.F. Cccmra80a62i234k), Cacciola Eleonora (C.F. Ccclnr79m68a512s), Caiazzo Rosa (C.F. Czzrso76c71i234e), Campopiano Giovanna (C.F. Cmpggn83t68e791u), Caridi Anna (C.F. Crdnna71a52l259d), Cutillo Mariarosaria Gelsomina (C.F. Ctlmrs82b41b963w), D'Angelo Raffaele (C.F. Dvgrfl81a30i234w), D'Arienzo Irene (C.F. Drnrni81t42g309k), Della Nesta Alessandro (C.F. Dlllsn84r27f839a), De Lucia Giuliana (C.F. Dlcgln78e49b963k), Di Cecio Giuseppe (C.F. Dccgpp73r08i234g), D'Ottone Alessandra (C.F. Dttlsn83b57a512j), Ferrante Antonietta (C.F. Frrntggc53a512r), Ferrillo Raffaella (C.F. Frrrflm53a512t), Fiordaliso Ortensia Amalia Lucia (C.F. Frdrn581b55d708n), Formisano Annalisa (C.F. Frmnl80l5031p), Fortino Marco (C.F. Frtmrc74t14l259x), Giglio Margherita (C.F. Gglmgh87l51e791u), Giobbe Fabio (C.F. Gbbfba79e07f839r), Golia Rossana (C.F. Glorsn78d57f839z), Guida Maria Antonietta (C.F. Gdumnt82a50e791n), Libertino Angela (C.F. Lbrngl78d59i234f), Marziali Angela (C.F. Mrzngl79s56d708m), Papa Scilla (C.F. Ppasll78s44b963h), Pelosi Francesca (C.F. Plsfnc81h64b963k), Pennino Oriana (C.F. Pnnrno75e47i131u), Pezzulo Claudia (C.F. Pzzcld81h47b715u), Pizzi Luisa (C.F. Pzzlsu84d68b963c), Raimondo Roberto (C.F. Rmnrrt86c24b963e), Santagata Ernesto (C.F. Shtrst79p07b963m), Scarano Angela (C.F. Scrngl78p66b963p), Serrentino Fabrizio Carmelo (C.F. Srrfrz83t06f839s), Signore Annalisa (C.F. Sgnnl80d52b963m), Sivo Giovannina (C.F. Svignn80d63e791e), Tessitore Domenico (C.F. Tssdnc79s09b963h), Vallario Silvia (C.F. Vllslv82l57b963u), Verde Valentina (C.F. Vrdvnt84r71a512v), Vitamore Alessandra (C.F. Vtmlsn81r45f839u), Fadda Alessandra (C.F.

Fddlsn81s51m126v), Franceschini Federica (C.F. Frnfrc81r63c662e), Lapi Francesca (C.F. Lpafnc84s59g702g), Barbieri Serena (C.F. Brbsrn68c60h980y), Pisano Salvatore (C.F. Psnsvt69p03a089w), Barone Katiuscia (C.F. Brnksc79p67l833x), Catalano Chiara Maria (C.F. Ctlcrm86c66e532w), Costanzo Maria (C.F. Cstmra83p47e532y), Cunsolo Maria (C.F. Cnsmra70a63c351r), Ferrauto Bruna (C.F. Frrbrn82s15e532g), Bordonaro Oriana (C.F. Brdrno79r421i754b), Di Mauro Rosaria (C.F. Dmrrsr78h50a494s), Centorbi Rosalia (C.F. Cntrsl80m59e573k), Emmi Rossana (C.F. Mmersn84a62e532l), Fangano Concetta (C.F. Fngcct67e70e532b), Aletta Ivana Cettina (C.F. Lttvct74d57e532b), Vinci Carmen (C.F. Vnccmn77t41e532y), Puglisi Melissa (Pglmss76e65c351q), Mangiameli Santo (C.F. Mngsnt78r03e532m), Breci Mirella (C.F. Brcmll81cc47e532q), Giansiracusa Dario (C.F. Gnsdra78c30e532g), Pistritto Chiara (C.F. Pstchr83p61i754l), Di Grande Tania (C.F. Dgrtna78l59a494m), Leggieri Maria Rosaria (C.F. Lggmrs80m41d643d), Reiner Monika (C.F. Rnrmnk59c55z102q), Saviola Raffaella (C.F. Svlrfl72l57d150c), Rinaldi Francesca (C.F. Rnlfnc76a53g224g), Piras Tiziana (C.F. Prstzn74s68b354l), Milia Giampiera Mligpr85p44a192y), Campeggia Michela (C.F. Cmpmml77e66c632j), Abagnale Gennaro (C.F. Bgngnr77h22g230c), Amaturò Antonietta (C.F. Mtrnnt60t53h703n), Canova Mariano (C.F. Cnvmrn81r18a717o), D'Antonio Rosa (C.F. Dntrso80c64f912s), D'Auria Emanuela (C.F. Dramnl80a41c361d), D'Auria Eleonora (C.F. Draln81p63h703k), De Sio Filomena (C.F. Dsefmn88e60g230y), Di Caterina Luca (C.F. Dctlcu81l26l245d), Farsetti Ernesto (C.F. Frsrst78r28d390i), Ferraioli Maria (C.F. Frrmra76r47f912m), Fiamma Domenica (C.F. Fmmdnc80t70f912l), Gallo Valeria (C.F. Gllvlr81d70h703i), Gambardella Paola (C.F. Gmbpla77m56h703j), Gargano Lara (C.F. Grglra84r41h703c), Giacomaniello Antonella Anna (C.F. Gcmnml88a54i483x), Gulmo Maria (C.F. Glmmra86h47h703c), Ippolito Marianna (C.F. Pplmnn77c71g793m), Pentagelo

Vincenzo (C.F. Pntvcn81t03f912m), Rinaldi Elena (C.F. Rnllne74l43h703x), Russo Loredana (C.F. Rsslnd75m61c129k), Santalucia Maria Ausilia (C.F. Sntmsl79p51f91k), Savino Daniela (C.F. Svndnl77s67f912w), Senatore Ada (C.F. Sntdaa73t48c361l), Sterlina Domenica (C.F. Strdnc77l51l452x), Tronnolone Maria (C.F. Trnmra74p53z404u), Valitutto Rosagrazia (C.F. Vltrgr76m64g039p), Vanacore Talita (C.F. Vnctlt83a56l845e), Pucciarelli Giuseppe (C.F. Pccgpp86e03h703c), Console Pentrelli Patrizia (C.F. Cnsprz84d41i403g), Braiato Enrico (C.F. Brtrnc80h17a944m), De Martino Aniello (C.F. Dmrnll78h27f924x), Accomando Anna Maria (C.F. Ccmnmr76p66c696f), Cirasa Elisabetta (C.F. Crslbt76m50g273g), Cirrincione Maria Elisa (C.F. Crrmls85a68g273j), Di Pisa Federica (C.F. Dpsfrc84h56g273e), Nicolini Elvira (C.F. Ncllvr85l48g273k), Pellegrino Sara (C.F. Pllsra78b56f205i), Santagata Roberta (C.F. Sntrrt79t51g273x), Tutone Livia (C.F. Ttnlvi79p48g273d), Biondi Elisa (C.F. Bndlse85c58a462q), Casella Anna Rita (C.F. Cslnrt76b57h501o), Cocciolo Giuliana (C.F. Cccgln78m48h501r), Condomitti Stefano (C.F. Cndsfn83d25h501d), Cruciani Alessandra (C.F. Crclsn76p55h282c), Cutulo Costantino (C.F. Ctlctn76d14i073q), Della Rocca Rosanna (C.F. Dllrnn80b57b963s), D'Onofrio Ernesto (C.F. Dnfrst78c22d708b), Fiore Patrizia (C.F. Friprz78h59c352c), Oliveto Claudia (C.F. Lvtcld86h42f952f), Pagliarone Dario (C.F. Pgltra78t28h501a), Rocchi Lucia (C.F. Rcclcu79p47b474x), Zelante Eleonora (C.F. Zlnlnr85p43m088y), Cultraro Gabriele (C.F. Cltgrl76l30h501c), De Cataldo Augusta (C.F. Dctgst73m68l049e), Maffezzoli Giorgia (C.F. Mffgrg71l61h501a), Ciliberti Mariagrazia (C.F. Clbmgr80e57c349o), Sevieri Alessandro (C.F. Svrlsn76a18e715a), Giustizieri Giacomo (C.F. Gstgcm82d24a657q), Nannini Alberto (C.F. Nnmlrt76d04a561t), Traini Chiara (C.F. Trnchr76t59g713z), Vergari Maria Cecilia (Vrgmcc84p57h501z), De Guglielmo Carmela (C.F. Dggcml82l41a509s), Guarino Giuseppina (C.F. Grngpp82r69a509k), Napolillo Maria (C.F. Nplmra69e56a566q),

Nunziata Michele (C.F. Nnzmhl74l24l719a), Silvestri Francesco (C.F. Slvfnc79m21a509k), Verdichizzi Viviana (C.F. Vrdvv84s55a509j), Diviccaro Grazia (C.F. Dvcgrz87h53a669n), Barone Linda (C.F. Brnlnd76t45a509d), Gresta Salvatore (C.F. Grssvt69m04c351a), Maccarrone Pietro Valerio (C.F. Mccprv84b27c351v), Trovato Grazia Maria (C.F. Trvgzm78l46c351o), Luperini Chiara (C.F. Lprchr83c44c415y), Inghirami Maria Rita (C.F. Nghmrt78e71m126w), Demi Anna Lisa (C.F. Dmenls60b61e625o), Usardi Dominique (C.F. Srddnq71h63b157q), Rienzo Daniela (C.F. Rnzdnl77b55g793d), Bonomi Elena (C.F. Bnmlne78c47b149n), Franchi Elena (C.F. Frnlne83a43b157m), Franchi Giovanna (C.F. Frngnn81l41b157k), Franzoni Romina Luciana (C.F. Frnrnl75h67e333z), Randazzo Antonia Rosalia (C.F. Rndnnr76b60z401m), Violi Michela (C.F. Vlimhl75r50d391f), Mastrangelo Biagio (C.F. Mstbgi78s20f052a), Russo Agata Silvia Debora (C.F. Rssgsl79b58g786h), Bartalucci Margherita (C.F. Brtmgh84c52e202n), Bellia Filomena (C.F. Bllfma78b60e202t), Berretti Gloria (C.F. Brrglr79e43e202i), Colombini Rossella (C.F. Clmrsl85d63e202c), Gaggi Vittorio (C.F. Gggvtr70m24c147r), Lotti Silvia (C.F. Lttslv80l60g716t), Lucherini Eleonora (C.F. Lchlnr80e54c662l), Luppino Vincenzo (C.F. Lppvcn79n03h501b), Marcocci Elena (C.F. Mrclne79p46e202h), Masoni Alberto (C.F. Msnlrt64l21d815z), Modesti Sarah (C.F. Mdssrh82l44g702c), Pacchieri Cecilia (C.F. Pcccll81e71e202a), Rossi Francesco (C.F. Rssfnc78b24e202t), Di Iorio Luciano (C.F. Drilcn78b26c632j), Guerriero Antonio (C.F. Grrnnn84t23a485g), Mennella Alessandra (C.F. Mnnlsn81h49l259j), Rebuffo Dorina (C.F. Rbfdrn81m41d205f), Riccobene Diego (C.F. Rccdgi81c26a124q), Riccobene Miriam (C.F. Rccmrm87a49a124g), Roggero Luisa (C.F. Rggslv76t58d205y), Mecagranati Lorenzo (C.F. Mlglnz83d10c573e), Arena Ilenia (C.F. Rnalni84t66b429w), Calderoni Luigia (C.F. Cldlgu65h47a662x), Mattiucci Chiara (C.F. Mttchr83e65h501b), rappresentati e difesi dagli avv. Michele Lioi,

Michele Mirengi, Stefano Viti, Marco Orlando, con domicilio eletto presso St. Legale Associato Lioi-Mirengi-Orlando-Viti in Roma, p.zza della Liberta', N.20;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Pubblica Amministrazione e L'Innovazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Marche, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Abruzzo, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Emilia Romagna, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Toscana, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lombardia, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Veneto, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Sicilia, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Basilicata, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Piemonte, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Campania, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Liguria, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Calabria, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Per Trentino Alto Adige, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Friuli Venezia Giulia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 del MIUR, recante: indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria, di I e II grado - risarcimento danni (atto impugnato con il ricorso introduttivo);

e, per i motivi aggiunti proposti da:

Giobbe Fabio, Condomiti Stefano, Ruggero Luisa, Lucherini Eleonora

per l'annullamento

previa adozione di appropriate misure cautelari del decreto del Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il Personale Scolastico 24 settembre 2012, n. 82, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 25 settembre 2012, recante indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, e segnatamente degli artt. 2 e 3, nella parte in cui, relativamente ai posti di scuola secondaria di primo e secondo grado, limitano, per i laureati e/o diplomati privi di abilitazione, la partecipazione ai concorsi ai candidati che alla data del 22 giugno 1999 erano già in possesso di un titolo di laurea ovvero di

un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla stessa data consentivano l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nonchè ai candidati che abbiano conseguito i titoli di laurea predetti entro l'anno accademico 2001/2002, se si tratta di corso di studi di durata quadriennale od inferiore, ovvero 2002/2003 se si tratta di corso di studi quinquennale ovvero ancora che abbiano conseguito i diplomi predetti entro l'anno in cui si sia concluso il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998/1999 e, per l'effetto, nella parte in cui escludono dai concorsi in parola coloro che, non abilitati, hanno conseguito i titoli medesimi in epoca successiva ma comunque utile per la partecipazione al concorso ovvero sono in possesso di titolo di laurea del nuovo ordinamento;

per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi:

- l'art. 3, comma 3, del bando suesposto laddove impone di presentare la domanda di partecipazione al concorso secondo lo schema predisposto dal Ministero,

obbligando il candidato a dichiarare di conoscere ed accettare tutte le disposizioni contenute nel bando;

- il bando medesimo nella parte in cui non riconosce quale titolo idoneo a consentire la partecipazione al concorso la prestazione di 36 mesi di servizio di insegnamento presso la scuola;

- il bando medesimo nella parte in cui non consente di partecipare con riserva al concorso ai laureati ammessi ai TFA relativi all'anno accademico 2011/2012;

- il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione 21 settembre 2012, n. 5975, se e per quanto di ragione;

- gli artt. 1 e 2 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 novembre 1998, n. 460, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

- il D.P.R. n. 487/1994, se e per quanto di ragione;

- i singoli provvedimenti di esclusione dalla procedura concorsuale patiti dai ricorrenti;

- le prove selettive scritte ed orali e le successive graduatorie finali dei concorsi, nonché, se e per quanta di ragione, il Decreto Ministero dell'Istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, il Decreto Ministero dell'Istruzione 3 novembre 1999, n. 509, il Decreto Ministero dell'Istruzione 22 ottobre 2004, n. 270, il Decreto Ministero dell'Istruzione 9 febbraio 2005, n. 82, il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, il Decreto Ministero dell'Istruzione 10 settembre 2010, n. 249, il Decreto Ministero dell'Istruzione 11 novembre 2011, il Decreto Ministero dell'Istruzione 24, marzo 2012, n. 31, la nota del Ministero dell'Istruzione 18 maggio 2013;

- per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a partecipare ai concorsi di cui sopra;

- per l'accertamento del diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni patiti a seguito della esclusione dai concorsi, pregiudizi da liquidarsi in via equitativa nelle misure meglio precisate nel corpo del ricorso e, per l'effetto, per la corrispondente condanna del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e delle altre amministrazioni intimate, in, solido ovvero ognuno per quanta di ragione, a corrispondere ai ricorrenti le somme che codesto Tribunale vorrà liquidare per il predetto titolo;

e per i motivi aggiunti proposti da TRIPALDI Giuseppe
avverso

la comunicazione di esclusione di coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso con modalità diverse da quella telematica.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero della Pubblica Amministrazione e L'Innovazione e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Marche e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Abruzzo e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Emilia Romagna e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Toscana e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lombardia e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Veneto e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Sicilia e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Basilicata e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Piemonte e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Campania e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Liguria e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Calabria e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Sardegna e di Ufficio

Scolastico Regionale Per Trentino Alto Adige e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Friuli Venezia Giulia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 6 febbraio 2014 il Cons. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, tutti laureati, privi di abilitazione, hanno presentato domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, nonchè posti di sostegno vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, bandito con decreto del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione-Direzione Generale per il personale Scolastico del 24/09/2012, n. 82.

In ragione dell'anno accademico di conseguimento del titolo di laurea e/o della sua natura (laurea specialistica o magistrale) i medesimi non sono stati, tuttavia, ricompresi dal bando nell'ambito del novero dei soggetti legittimati a partecipare al concorso.

Tanto perchè l'art. 2 del decreto n. 82/2012 prevede che siano ammessi a partecipare al predetto concorso i candidati in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, o primaria, o secondaria di primo e secondo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i titoli di abilitazione conseguiti all'estero purchè riconosciuti con apposito decreto del Ministero (art. 2 comma 1).

Evidenziano gli stessi che, con riferimento ai posti di scuola secondaria di I e II grado, il secondo comma del citato art. 2 aveva altresì consentito la partecipazione al concorso, a prescindere dal possesso del titolo di abilitazione, anche:

- dei candidati che alla data del 22 giugno 1999 (data di entrata in vigore del decreto interministeriale n. 460/1998) fossero già in possesso di un titolo di laurea ovvero di un diploma (conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF) che a detta data consentisse l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente;
- dei candidati che avessero conseguito detti titoli entro l'anno accademico 2001/2002, in caso di corso di studi di durata quadriennale o inferiore, ovvero entro l'anno accademico 2002/2003 in caso di corso di studi quinquennale;
- dei candidati che avessero conseguito i diplomi sopra richiamati entro l'anno accademico 1998/1999.

In applicazione di tale norma sono rimasti esclusi dai concorsi in parola coloro i quali - come i ricorrenti - privi di abilitazione, hanno conseguito i suddetti titoli in epoca successiva ma comunque utile ai fini della partecipazione ai concorsi stessi, ovvero coloro che sono in possesso di titolo di laurea del nuovo ordinamento.

Con il ricorso introduttivo vengono evidenziati i molteplici profili di illegittimità che vizierebbero gli atti relativi alla procedura selettiva in parola (alla quale i ricorrenti hanno chiesto di essere ammessi).

Con decreti monocratici n. 4264 e 4472 rispettivamente del 26/11/2012 e del 7112/2012 "Considerato che ... lo svolgimento della prova preselettiva si terrà nei giorni del 17 e 18 dicembre 2012; Ritenuto che, seppur ad un sommario esame, appaiono sussistenti i presupposti ex art. 56 c.p.a. per l'accoglimento della domanda cautelare monocratica atteso che la prima camera di consiglio per l'esame dell'istanza cautelare può essere fissata solo il 10/01/2013; Ritenuto pertanto di

ammettere, con riserva, alla suddetta prova preselettiva i ricorrenti", è stata accolta la domanda cautelare proposta e gli odierni ricorrenti sono stati, per l'effetto, ammessi con riserva a sostenere le prove preselettive del concorso.

A conferma dei decreti monocratici sopra citati, con ordinanza n. 142/2013 l'istanza cautelare proposta è stata definitivamente accolta.

Quanto ai motivi di ricorso:

con il primo motivo viene evidenziata la incidenza, lesiva e discriminatoria, delle previsioni del bando che da un lato ha consentito la partecipazione al concorso anche a coloro che al momento dell'entrata in vigore del D.I. n. 460/1998 fossero in possesso di un titolo di laurea che a detta data avrebbe legittimato l'ammissione alla procedura selettiva, dall'altro non ha però riconosciuto il beneficio di una simile deroga anche a coloro che, alla data dell'odierno concorso, erano in possesso di un titolo di laurea.

Viene perciò denunciata la esistenza di eccesso di potere viziante i criteri di ammissione alla procedura de qua che riconoscono solo a favore di alcune categorie di laureati la deroga al requisito relativo del possesso dell'abilitazione.

Viene richiamata la disciplina interessante la materia concorsuale degli ultimi decenni e rilevato che:

a) per effetto del combinato disposto degli artt. 400 comma 12 d. lgs. 267/1994 e 1 D.I. 460/1998, il superamento delle prove di un concorso a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria, bandito sino al 1 maggio 2002 avrebbe comportato il conseguimento della abilitazione (c.d. concorso abilitante).

Invece, a partire dai concorsi banditi successivamente al 1 maggio 2002, il superamento delle prove selettive non ha più dispiegato alcuna efficacia abilitante, con la conseguenza che i candidati per essere ammessi ad una procedura concorsuale avrebbero dovuto previamente conseguire l'abilitazione all'esito della frequenza, in senso favorevole, di una apposita scuola di specializzazione.

d) lo stesso il D.I. 460/1998 all'art. 2 aveva previsto una disciplina transitoria in applicazione della quale avrebbero potuto essere ammessi a partecipare ai concorsi, pur in assenza di abilitazione, coloro che al 22 giugno 1999 fossero già in possesso di un titolo che, secondo le regole vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, avrebbe consentito la partecipazione al concorso, ovvero fossero iscritti al relativo corso di laurea.

Senonchè, la prima procedura concorsuale indetta successivamente al 1 maggio 2002, alla quale avrebbe dovuto quindi trovare applicazione la disciplina transitoria testè ricordata, è stata bandita solo 13 anni dopo, e cioè in occasione del concorso per cui è causa.

c) è irragionevole che la deroga, disposta in favore di chi si fosse laureato successivamente alla pubblicazione del regolamento ma entro precisati anni accademici, non sia di estensione anche ai candidati che, come i ricorrenti, hanno conseguito la laurea negli anni accademici successivi atteso che la sottostante “ratio” della deroga, è quella di voler consentire la partecipazione al futuro concorso a tutti coloro che, seppur non abilitati, avessero nelle more conseguito un titolo di studio valido per l'accesso.

Il bando impugnato che consente soltanto ai candidati laureatisi entro alcuni determinati anni accademici di partecipare al concorso, a scapito di altri che, ugualmente non abilitati, si sono laureati in anni accademici successivi e, che per tale ragione, vengono esclusi dalla medesima procedura è privo di giustificazione, anche normativa, poiché la disciplina transitoria imponeva ragionevolmente di ritenere estesa (o comunque estendibile) detta deroga anche ai candidati che, seppur laureatisi in anni accademici successivi a quelli richiamati nel D.I. n. 460/1998, fossero comunque in possesso di un titolo di studio che avrebbe consentito loro il conseguimento della abilitazione per una delle classi di concorso di cui al D.M. 39/1998, mediante la frequenza delle apposite scuole di

specializzazione (nella specie, le allora esistenti SSIS, o i vigenti Tirocini Formativi Attivi).

In ogni caso gli atti impugnati risultano violare la normativa di cui, nell'ordine, al D.M. 9 febbraio 2005 n. 22, DD.MM. 7 novembre 2003 e 18 maggio 2004, D.M. 26 luglio 2007, D.I. 9 luglio 2009, 10 settembre 2010 n. 249 con le quali progressivamente è stata riconosciuta la equiparazione (sia ai fini dell'accesso alle SSIS, che ai fini dell'accesso alle classi di concorso) dei titoli di laurea propri del vecchio ordinamento e i titoli di laurea del nuovo ordinamento.

Con il secondo motivo di ricorso, richiamato il contenuto del parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione del 21 settembre 2012 con cui è stata focalizzata la circostanza che i giovani laureati in possesso del titolo di studio richiesto (Laurea Specialistica o Magistrale) non hanno avuto (con la dovuta continuità, se non per nulla) l'occasione di conseguire l'abilitazione dal momento che i relativi corsi abilitanti (prima SSIS, poi TFA) negli ultimi anni non sono stati organizzati in maniera continua nè tempestiva, viene rilevato che la subordinazione della ammissione ai concorsi in oggetto al possesso dell'abilitazione all'insegnamento presupporrebbe che agli aspiranti docenti in possesso di laurea fosse stata data l'opportunità di conseguire la prescritta idoneità attraverso la continua attivazione di appositi corsi o scuole abilitative.

Ciò invece non è avvenuto nel caso di specie posto che, per molti anni accademici, i RISPETTIVI CORSI ABILITANTI NON SONO STATI MAI ORGANIZZATI.

Solo infatti dall'anno accademico 2012/2013, per effetto delle previsioni di cui ai DD.MM. 11 novembre 2011 e 14 marzo 2012 n. 31, sono stati effettivamente istituiti i corsi di TFA e tali corsi hanno offerto la possibilità di conseguire l'abilitazione solamente nel 2013 quando era ormai scaduta la domanda di partecipazione al concorso che ci occupa.

Di conseguenza, nella totale assenza di una puntuale organizzazione di tali corsi abilitanti, la limitazione temporale di cui al D.I. n. 460/1998 è da ritenersi senz'altro inapplicabile al caso di specie, dal momento che è stato negato ai giovani laureati la possibilità di frequentare i prescritti corsi abilitanti per inattività che sono addebitabili alle competenti Amministrazioni.

Nelle ipotesi che l'art. 1 D.M. 460/1988 (richiamato nel bando oggi impugnato) si rendesse preclusivo per i laureati privi di abilitazione della partecipazione al concorso, tal articolo del citato D.M. 460/1998 sarebbe illegittimo per aver stabilito come requisito di partecipazione al concorso di cui trattasi il possesso di un titolo abilitativo, il cui conseguimento non si rendeva possibile per ottenere stante la mancata attivazione dei relativi corsi da parte delle competenti Amministrazioni.

Con il terzo motivo, richiamate le previsioni di cui al d.lgs. 206/2007 (attuativo della Direttiva Comunitaria 2005/36 abrogativa delle disposizioni imponenti la necessita di tale requisito) viene evidenziato che la imposizione di un titolo abilitativo aggiuntivo alla laurea si pone in contrasto con la suindicata normativa che per l'esercizio della professione di docente (inteso come mero esercizio professionale) si rende necessario solo il possesso di una qualifica professionale, da intendersi quale qualifica attestata da un titolo di formazione (laurea), o altra certificazione di competenze acquisite, e non già il possesso di abilitazione che secondo la nuova normativa comunitaria non costituisce titolo imprescindibile per l'accesso all'insegnamento, essendo sufficiente il possesso del diploma di laurea associato ad una comprovata esperienza professionale la quale esperienza professionale che siccome non prevista dal bando di concorso vizierebbe lo stesso bando.

Con atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo notificati nello stesso mese di novembre 2012 (dopo la notifica del ricorso introduttivo notificato il

22.11.2012) i ricorrenti: GIOBBE Fabio; CONDOMITTI Stefano; RUGGERO Luisa; LUCHERINI Eleonora evidenziano il loro interesse a proporre come motivo aggiuntivo “Violazione artt. 3, 33, 51 e 97 Cost.; violazione art. 2 D.P.R. n. 3/1957; art. 2 comma 416 L. n. 244/2007; D.M. 10 settembre 2010 n. 249; D.M. 11 novembre 2011; Decreto 14 marzo 2012 n. 31. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria; della falsità dei presupposti; della illogicità; della ingiustizia; della irragionevolezza; dell’omessa motivazione e dello sviamento di funzione poiché hanno in corso le procedure di ammissione ai corsi T.F.A. (anno 2011 – 2012).

Richiamano le censure svolte nel ricorso introduttivo in riferimento alla denunciata limitazione della deroga al possesso del requisito della abilitazione solo a coloro che hanno conseguito la laurea entro determinati anni accademici nonché alla illegittimità della imposizione del requisito dell’abilitazione nonostante la mancata organizzazione dei corsi abilitanti ed aggiungono ad ulteriore motivo la considerazione, dai medesimi censurata, che gli attuali TFA relativi a.a. 2011/2012 avrebbero dovuto avere inizio in tempo utile per assicurare il conseguimento della abilitazione nel 2012 onde poterla utilizzare per il concorso di cui trattasi, rilevando in aggiunta che in ogni caso, nonostante la condotta dilatoria dell’Amministrazione, essi sarebbero in possesso della prescritta abilitazione in epoca coeva all’espletamento del concorso ed alla conseguente immissione in ruolo poiché il corso T.F.A. ha durata annuale.

Tanto rilevano poiché propugnano una deroga al requisito del possesso della abilitazione al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso da valere allorquando sussistano particolari circostanze del caso.

Inoltre, poiché l’Amministrazione ha escluso dalla procedura quei candidati che, anche a causa del blocco del sistema informatico, hanno presentato la domanda su supporto cartaceo ed ha comunicato agli interessati che non avrebbe preso in

considerazione le istanze di partecipazione al concorso prodotte con modalità diversa da quella telematica (art. 3 comma 3 del bando) il sig. Tripaldi Giuseppe ha presentato apposito atto di motivi aggiunti ed ha denunciato:

- Violazione artt. 3, 51 e 97 Cost.; L. n. 241/1990; art. 38 D.P.R. n. 445/2000; art. 65 D.Lgs. n. 82/2005. – Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, falsità dei presupposti, manifesta ingiustizia, manifesta arbitrarietà e sviamento di funzione.

Con decreti presidenziali n. 4264/2012 e n. 4472/2012 emessi in sede monocratica, confermati con Ordinanza collegiale n. 142/2013, in accoglimento di loro domande cautelari, è stata disposta la ammissione con riserva alla prova preselettiva del concorso di cui trattasi degli interessati.

Tale Ordinanza collegiale n. 142/2013 per la esistenza di errori di ordine meramente materiale è stata corretta con il decreto collegiale n. 5403/2013.

Con Ordinanza collegiale n. 8626/2013 in considerazione della necessità di conoscere gli esiti delle prove preselettive dei ricorrenti ammessi con riserva alle stesse prove è stata disposta istruttoria per ottenere tramite i competenti Uffici Scolastici Regionali notizie sull'esito delle prove preselettive di coloro che hanno effettivamente partecipato alle stesse prove.

I difensori dei ricorrenti hanno depositato documentazione che attesta il superamento delle prove da parte dei seguenti partecipanti al concorso di cui trattasi: Lorenzo Giulia, Allegretti Rossella, Trupo Giuseppina, Ferrulli Maria Giuseppina, Nicolini Elvira, Riccobene Diego, Cacciola Eleonora, D'Auria Emanuela, Di Caterina Luca, Gresini Sabrina, D'Angelo Raffaele, D'Arienzo Irene, Pennino Oriana, Scarano Angela, Vitamore Alessandra, Zelante Eleonora.

Tanto premesso in narrativa per quanto concerne la impugnativa proposta dai numerosi ricorrenti il Collegio intende seguire le argomentazioni dei deducenti evidenziando *in primis* quanto da loro rilevato (essendo stato già riscontrato nel parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione del 21/09/2012 dagli

istanti richiamato) e cioè che “i giovani laureati” in possesso del titolo di studio non hanno avuto la possibilità di conseguire la abilitazione dal momento che i corsi abilitanti negli ultimi anni non sono stati organizzati in maniera continua né tempestiva.

Poiché nel corso delle loro rilevazioni gli istanti offrono a sostegno spunti di cronologia normativa (richiamando l'art. 400 co. 12 d.lgs. 297/1994; il D.I. 460/1998 etc.) giova in via preliminare ripercorrere il succedersi delle disposizioni interessanti la fattispecie che ne occupa.

Al riguardo va rilevato che la formazione di fonte primaria si rinviene nel d.lgs. 16/04/1994 n. 297 ed, in particolare, nell'art. 400 co. 1 stesso d.lgs. il quale stabilisce: “I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi decentrati nazionali, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale”.

Quanto ai requisiti generali di ammissione ai concorsi il successivo art. 402 prevede che: “Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti

magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ed abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore”.

Quanto al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 460 del 24/11/1998 parimenti richiamato dai deducanti, lo stesso decreto recante “*Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica*” ha stabilito che: “A partire dal primo concorso a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria bandito successivamente al 1 maggio 2002, e fatto salvo quanto disposto in via transitoria dagli articoli 2 e 4, il possesso della corrispondente abilitazione costituisce titolo di ammissione al concorso stesso e cessa la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nei modi previsti dall'art. 400, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297” (art. 1).

La richiamata disciplina transitoria è contenuta nel successivo art. 2 del D.M., secondo cui: “Possono partecipare ai concorsi a cattedre di cui all'articolo 1, anche in mancanza di abilitazione, coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già in possesso di un titolo di laurea, ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla data stessa consentano l'ammissione al concorso. Possono altresì partecipare ai concorsi di cui all'articolo 1 coloro che conseguano la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale e coloro che conseguano i diplomi indicati nel comma 1 entro l'anno in cui si conclude il

periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998 – 1999”.

Due considerazioni si rendono evincibili dall'esame disposizioni superiori.

La prima:

a) i concorsi per titoli ed esami per l'accesso a posti e cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado sono indetti con cadenza triennale, sulla base del fabbisogno determinato su base regionale;

La seconda:

b) la disciplina di rango legislativo per l'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole secondarie impone il possesso del diploma di laurea e dell'abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline cui il concorso si riferisce (tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore);

Inoltre, tenuto conto della disposizione legislativa sulla frequenza triennale e dell'avvenuta indizione dell'ultimo concorso con D.M. 1° aprile 1999, con il già citato D.M. n. 460 del 1998 era stata introdotta una disciplina transitoria applicabile al primo concorso a cattedre successivo al 1° maggio 2002 (cioè il primo dopo il triennio decorrente dall'ultimo concorso indetto con D.M. 01/04/1999), ed è stato stabilito che possono essere ammessi a detto concorso i candidati privi di abilitazione, purché: i) già in possesso, alla data di entrata in vigore del medesimo D.M., del titolo di laurea o del diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati e gli ISEF, che alla citata data permettono l'ammissione al concorso; ii) ovvero conseguano il titolo di laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale o

conseguano i menzionati diplomi entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998 - 1999.

Dunque:

la disciplina transitoria introdotta con il D.M. n. 460 del 1998, e riferita al primo concorso a posti e cattedre successivo al 1° maggio 2002, si correla direttamente al passaggio al sistema di formazione universitaria dei docenti della scuola secondaria di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 241. Tale sistema, il cui fulcro è costituito dalle Scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS). Tale sistema di formazione universitaria dei docenti avrebbe dovuto garantire, a decorrere dall'anno accademico 1999/2000, un'attività di formazione degli stessi docenti finalizzata al conseguimento del titolo di abilitazione, costituente titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie (art. 4, comma 2, l. n. 341 del 1990).

Trova così giustificazione la previsione contenuta nell'art. 1 del D.M. n. 460 del 1998, secondo cui a partire dal primo concorso a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria bandito dopo il 1° maggio 2002, "il possesso della corrispondente abilitazione costituisce titolo di ammissione al concorso stesso e cessa la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nei modi previsti dall'art. 400, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297", ovvero mediante il superamento delle prove del concorso a cattedre.

All'atto del passaggio dal vecchio al nuovo sistema universitario di abilitazione in cui si imponeva la regola di ammissione ai concorsi a cattedra fondata sul necessario possesso dell'abilitazione, si è tenuto conto di coloro che:

- a) alla data di entrata in vigore del D.M. n. 460 del 1998 avevano già ottenuto il diploma di laurea;
- b) alla medesima data erano già iscritti ad un corso di laurea ed avrebbero pertanto conseguito il relativo diploma negli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-

2004, se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale.

Per i candidati di cui alle precedenti lett. a) e b) si è stabilita la duplice regola che possono essere ammessi al primo concorso a cattedre successivo al 1° maggio 2002 anche in assenza di abilitazione (art. 2 D.M. n. 460 del 1998) e che la vincita del concorso e la conseguente nomina a tempo indeterminato conferiscono anche il titolo di abilitazione all'insegnamento (art. 4 D.M. n. 460 del 1998).

Vanno peraltro inserite in tale quadro normativo le previsioni innovative contenute nell'art. 64, comma 4-ter, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ciò perché tali previsioni innovative le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (effettivamente attivate presso le università a partire dall'anno accademico 1999-2000) sono state sospese.

In tal modo è stata segnata la fine dei percorsi l'abilitazione disciplinati dal D.M. n. 460 del 1998 sicché coloro che hanno conseguito la laurea a partire dall'anno 2008 non hanno più avuto la possibilità di iscriversi alle predette Scuole di specializzazione per conseguire l'abilitazione propedeutica alla ammissione ai concorsi a cattedre.

Solo a partire dall'anno accademico 2011-2012 (in osservanza alle previsioni del D.M. 10 settembre 2010) le citate Scuole di specializzazione (SISS) sono state sostituite dai diversi percorsi formativi abilitanti costituiti dai Tirocini Formativi Attivi (TFA), aventi durata annuale e propedeutici all'acquisizione dell'abilitazione previo esame presso università ed istituti parificati ma i predetti tirocini sono divenuti operativi a partire dall'anno accademico 2011-2012 in quanto le prove di accesso ai TFA sono state disciplinate soltanto con il successivo D.M. 11 novembre 2011.

Sulla scorta del ripercorso e delineato quadro normativo va ripresa la esordiente considerazione, già posta in evidenza all'inizio della presente trattazione, sulla situazione occorsa ai cd. "giovani laureati" essendo stata creata una irragionevole disparità di trattamento tra i candidati laureatisi sino al 2003 e nell'arco temporale 2008-2011.

Infatti la disposizione contenuta nell'art. 2 del bando di concorso di cui al DDG 24/09/2012 n. 82 impedendo la partecipazione al concorso ai titolari di diploma di laurea conseguito dopo l'anno accademico 2002/2003 ha omesso di aggiornare e aggiornare al 2012 la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 2 comma 2 del DM. N. 460 ed ha, come già evidenziato, creato una irragionevole disparità di trattamento tra candidati laureatisi sino al 2003 cioè nel periodo in cui erano attive le procedure di abilitazione SSIS , e nell'arco di tempo 2008-2011 periodo in cui le procedure SISS sono state sospese.

Tali evidenziazioni sono contenute nella sentenza n. 11078/2013 di questa Sezione alla quale può agevolmente farsi richiamo anche per quanto concerne le ragioni per le quali il ricorso con la stessa suindicata sentenza è stato accolto essendo state ritenute fondate le doglianze dei ricorrenti. Viene significato che la disposizione della *lex specialis*" oggetto di gravame (cioè del bando di cui al D.D.G. n. 82 del 24/09/2012) si limita, nel fissare i requisiti di ammissione al concorso, a riprodurre alla lettera l'art. 2 del D.M. n. 460 del 1998, e in tal modo non ha aggiornato la "clausola di salvaguardia" prevista nel D.M. n. 460 del 1998 (art. 2, comma2) che era indirizzata al primo concorso a cattedre da indire con cadenza triennale e non già su quello che sarebbe stato bandito dopo circa un decennio.

Allo stesso modo si è determinata una ingiustificata disparità di trattamento tra i candidati che hanno conseguito la laurea entro l'anno accademico 2002-2003 i quali sono stati ammessi al concorso a cattedre e candidati, come gli odierni

ricorrenti, che hanno conseguito la laurea negli anni accademici successivi (cfr. ancora citata sent. TAR Lazio Sez Terza Bis n. 11078/2013).

Dopo le varie vicende (in normativa esposte) del giudizio cautelare in cui in accoglimento di domanda dei ricorrenti è stata disposta la ammissione con riserva alla prova selettiva degli interessati, e dopo la ulteriore ordinanza collegiale (n. 8626/2013) con cui è stata disposta istruttoria per ottenere tramite i competenti Uffici Scolastici Regionali notizie sull'esito delle prove di loro che hanno effettivamente alle stesse partecipato, da ultimo i difensori degli stessi ricorrenti hanno depositato documentazione che attesta il superamento delle prove da parte di alcuni dei partecipanti e cioè di: LORENZO GIULIA, ALLEGRETTI ROSSELLA e degli altri indicati nella stessa depositata documentazione.

Il Collegio anche in considerazione dell'elevato numero dei ricorrenti e di quelli che in base al disposto del deposito del difensore risulterebbero aver superato le prove del concorso di cui trattasi, rilevato che la pretesa sostanziale dei ricorrenti per quanto sopra già evidenziato merita accoglimento, ritiene non doversi effettuare ulteriore istruttoria di migliore acquisizione della attuale posizione dei ricorrenti e di decidere il ricorso nei seguenti limiti.

Il ricorso va accolto agli effetti della ammissione al concorso di quelli tra i singoli ricorrenti che trovansi effettivamente nella situazione in virtù della quale è stato pronunciato l'accoglimento delle impugnative (anche con la sentenza surrichiamata riguardante ricorrenti diversi dagli attuali ma versanti in identiche posizioni per quanto concerne la loro esclusione dal concorso di cui trattasi) sempre che per ciascuno dei medesimi sussistano tutte le condizioni previste dalla legge che consentano la stessa ammissione.

La impugnativa va invece respinta nei confronti di tutti quei ricorrenti che non hanno superato le prove cui son stati ammessi con riserva in forza dei provvedimenti cautelari di questa Sezione.

Per costoro infatti si è verificata una situazione di sopravvenuta carenza di interesse a proseguire nella proposta istanza giudiziale.

Quanto alle spese può disporsi la integrale loro compensazione tra le parti sussistendo ragioni che la giustificano.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sulla impugnativa proposta con il ricorso introduttivo (e con i motivi aggiunti proposti dai quattro ricorrenti nominativamente indicati in epigrafe) così dispone:

I)ACCOGLIE la stessa impugnativa agli effetti in motivazione indicati cioè della ammissione al concorso di cui trattasi dei ricorrenti che trovansi effettivamente nelle condizioni parimenti in motivazioni richiamate.

II)Dichiara la impugnativa dei ricorrenti che non hanno superato le prove di concorso, cui hanno partecipato con ammissione con riserva, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

III)Dichiara integralmente compensate tra le parti spese ed onorari di causa.

Dichiara compensate integralmente tra le parti spese ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Restaino, Presidente FF, Estensore

Pierina Biancofiore, Consigliere

Giuseppe Chine', Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)